

INTRODUZIONE

La presente tesi si propone di affrontare in chiave critica il fenomeno, tanto diffuso quanto complesso, del populismo penale - o punitivo - inteso come quell'approccio politico e culturale che mira a soddisfare le istanze di sicurezza di una società mediante un ricorso esasperato allo strumento penale, in una dimensione talora svincolata dai principi costituzionali di proporzionalità, uguaglianza sostanziale e finalità rieducativa della pena. L'indagine parte dalla constatazione che il populismo penale non rappresenta soltanto un discorso retorico o una categoria dottrinale astratta, bensì un meccanismo concreto che si riflette nelle scelte legislative, nelle dinamiche giudiziarie e nella costruzione mediatica della criminalità.

In questo senso, esso costituisce un campo privilegiato sul quale si agitano le tensioni tra giustizia sostanziale e pressione dell'opinione pubblica, tra legalità costituzionale e risposta emozionale della politica.

L'obiettivo del lavoro è duplice: da un lato, fornire un quadro teorico-ricostruttivo del populismo penale, partendo dalle sue origini storiche, concettuali e politiche; dall'altro, osservarne empiricamente le ricadute, mediante l'analisi di discorsi pubblici, campagne mediatiche e casi giudiziari concreti che più di altri hanno suscitato clamore ed orientato – se non distorto – l'azione repressiva.

Nel primo capitolo si procederà a una definizione del concetto di populismo punitivo, ricostruendone le principali caratteristiche e differenziazioni rispetto al populismo politico e giudiziario. Si affronteranno inoltre le condizioni che ne hanno favorito la diffusione in

Italia, con riferimento particolare alla percezione sociale del crimine ed alla strumentalizzazione politica del “*sentimento di insicurezza*”.

Il secondo capitolo si soffermerà sul rapporto tra populismo penale e giustizia simbolica, con attenzione al ruolo della vittima, alla funzione dell’offesa ed all’evoluzione delle pratiche riparative. Si tenterà di dimostrare come l’ottica populista abbia in parte svuotato la centralità sostanziale della vittima, riducendone l’essenza a strumento retorico per giustificare politiche repressive, anziché valorizzarla come effettiva parte attiva nel processo specialmente penale.

Il terzo capitolo si proporrà di affrontare un nodo cruciale per ogni sistema penale democratico: la tutela delle cd. soggettività vulnerabili.

Dopo una breve ma necessaria introduzione sociologica e giuridica al concetto di vulnerabilità, si analizzeranno alcune categorie di soggetti fragili e la risposta che il diritto penale offre loro, anche – ma non potrebbe essere altrimenti – alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali.

Ancora, si evidenzierà il rischio che una logica punitiva indifferenziata – alimentata dal populismo – produca effetti discriminatori, minando il principio di uguaglianza sostanziale sancito all’art. 3 comma 2 della Costituzione e svuotando di significato la funzione rieducativa della pena di cui all’art. 27 comma 3 della Carta.

Il quarto capitolo costituisce, invece, la sezione più sperimentale del lavoro, in quanto dedicata all’analisi concreta del rapporto tra populismo penale, cronaca giudiziaria e processo mediatico.

Verranno analizzati alcuni casi emblematici della recente storia giudiziaria italiana (il delitto di Avetrana, il caso di Giulia Cecchettin, l’omicidio di Perugia ed in particolare il caso di Amanda Knox e il caso Garlasco) attraverso i quali si vedrà come l’interazione tra media, opinione pubblica e potere giudiziario abbia influenzato – talvolta alterato – il

corretto svolgimento del processo penale e la percezione della giustizia da parte della collettività.

Attraverso un approccio qualitativo e comparativo, si tenterà dunque di far emergere le distorsioni prodotte dalla spettacolarizzazione del processo e l'uso della pena come risposta esemplare, in tensione con i principi fondamentali di uno Stato di diritto.

Nel quinto capitolo saranno oggetto di analisi critica alcune recenti produzioni legislative: da un lato il nuovo art. 577 bis sul delitto di femminicidio; dall'altro il recente Pacchetto Sicurezza 2025, normative entrambe, a parere di chi scrive, figlie della retorica populista.

Il sesto e ultimo capitolo si propone di aprire una riflessione prospettica, offrendo spunti per un possibile superamento delle distorsioni analizzate nei capitoli precedenti. A partire da un bilancio critico dei limiti del populismo penale, viene delineato un percorso di ricostruzione razionale del sistema punitivo, ancorato ai principi costituzionali e alle garanzie fondamentali. In questa direzione, importante si ritiene il richiamo a esempi virtuosi tratti da esperienze straniere. Infine, attraversando le maglie del paradosso kafkiano e della odierna difficoltà di accettare il concetto del limite, il capitolo si chiude con l'auspicio di un diritto penale più sobrio, riflessivo e coerente con la funzione rieducativa della pena, in grado di rispondere ai conflitti sociali senza alimentare logiche di esclusione.

Concludendo, la tesi si chiude con un tentativo di apertura: una riflessione sulle possibili alternative alla deriva populista, ispirate a un diritto penale più equilibrato e coerente con la propria vocazione costituzionale. L'intento è quello di stimolare una consapevolezza nuova, che superi le risposte emotive e reattive in favore di una cultura della responsabilità, della prevenzione e della legalità sostanziale. La proposta, in ultima

analisi, è quella di tornare a pensare il diritto penale non come strumento di rassicurazione immediata, ma come forma di ragione pubblica capace di misurarsi con la complessità della convivenza civile.

CAPITOLO I – LE RADICI DEL POPULISMO PENALE: ORIGINI, NATURA E DECLINAZIONE DEL FENOMENO

SOMMARIO: 1. Il populismo penale; 2. Origini ed evoluzione del fenomeno; 3. Il populismo penale e populismo politico; 4. Il populismo giudiziario; 5. Il populismo punitivo in ottica comparata: gli Stati Uniti d’America, l’America Latina ed il paradigma del “governing through crime”.

Senza scomodare i movimenti politici dello scorso secolo, ove si ripensi ai giorni nostri all’etimologia del sostantivo *populismo*, esso rimanda ad una corrente, ad un atteggiamento o ad una tendenza che pone al centro la maggioranza di un consenso sociale ed il pensiero di essa.

In qualche modo, dunque, il concetto di “populismo” va a coincidere oggi con quello della opinione pubblica che ne diventa portatrice di bisogni e megafono di aspettative.

Ebbene, rimanendo al tema che ci occupa - che si limiterà ad una declinazione dell’argomento nella sola sfera del diritto penale moderno - corollario di tale ultima considerazione è di certo il segno dei tempi e quella che è diventata la “*spettacolarizzazione*” della notizia; soprattutto, quella di cronaca, sia bianca che nera, che vede schierati, nelle più variegate forme, da una parte chi offende e dall’altra la vittima dell’offesa.

Se è vero, infatti, che ogni fenomeno è figlio del proprio tempo, il “populismo” cui si assiste è quello che oggi si nutre non più e non solo dell’ormai obsoleto “*villaggio globale*” di Mc Luhan, ma famelicamente attinge da quell’occhio sul mondo rappresentato dalla poliedrica rete intercontinentale di comunicazione e telecomunicazione data dall’universo digitale.

E, persino, da ultimo, della intelligenza artificiale che non di rado finisce per mescolare fake news e realtà.

Paradossalmente, la diffusione globale dell'informazione ha dato vita ad uno “*spioncino*” gigante attraverso il quale poter osservare – con i pregi ed i limiti che in appresso si diranno – taluni fenomeni della realtà che ci circonda e che un tempo rimanevano confinati nelle sedi appositamente deputate al loro vaglio; annullando ogni distanza ed ogni latitudine, quasi come se l'evento del giorno sia avvenuto nei cortili di ognuno di noi, nelle strade a noi conosciute, dietro alle porte affianco a quella di casa nostra. E secondo parte della sociologia contemporanea, la ragione dell'attrazione per i fatti di cronaca nera sarebbe principalmente legata ad una sorta di “*empatia*” nella misura in cui la vicenda di un crimine reale ci permette di entrare in connessione emotiva con le vittime e, quindi, di cercare giustizia.

Ed allora, la voracità della notizia, vieppiù se *di nera*, aumenta e si fomenta da sé, dando vita e forma a quel fenomeno che prende il nome di “populismo punitivo” o “populismo penale”, per quanto di stretta attinenza con il sistema giuridico.

Invero, inquadrare in forma esaustiva il fenomeno del populismo punitivo è un'operazione che presenta indubbiie difficoltà.

Si può, tuttavia, rinunciare alla tentazione di operare una *reductio ad unum* per pervenire ad una definizione onnicomprensiva atteso che una lettura obiettiva del fenomeno non può non prendere contezza della difficoltà (*rectius*, impossibilità) di separare tale aspetto dal contesto sociale: il populismo punitivo – o penale che dir si voglia – mal si presta a rimanere imbrigliato in un unico settore.

A proposito, sebbene nel dibattito accademico i termini populismo *penale* e populismo *punitivo* vengano spesso utilizzati come sinonimi, non sarà tuttavia fuor di luogo riportare fin da subito una distinzione proposta dal

noto giurista Luigi Ferrajoli, utile a comprendere la complessità del fenomeno.

Con l'espressione “*populismo penale*”, il Ferrajoli fa riferimento a un orientamento legislativo che insegue la domanda di sicurezza dell'opinione pubblica attraverso l'inasprimento delle pene, la moltiplicazione delle figure di reato e la progressiva erosione delle garanzie processuali; si tratterebbe, quindi, di un populismo che si esprime direttamente nella produzione normativa, dando vita a un diritto penale simbolico, più attento al messaggio politico che alla reale efficacia sanzionatoria.

Diversamente, per “*populismo punitivo*” egli intende una più ampia cultura politica e sociale della pena, che investe il discorso pubblico, i media, la comunicazione politica e le percezioni collettive del crimine. In questo senso, il populismo punitivo rappresenta il terreno ideologico e culturale che alimenta e legittima il populismo penale, in una visione manichea del conflitto penale, fondata sulla divisione tra “buoni” e “cattivi”, in cui la funzione della pena si riduce a vendetta esemplare, piuttosto che a strumento di risocializzazione o giustizia¹.

Tuttavia, corre l'obbligo di precisare che nel presente lavoro, pur riconoscendo la distinzione teorica tra le due espressioni, esse verranno utilizzate come sinonimi, in quanto entrambe concorrono alla costruzione di un paradigma repressivo fondato sull'emotività sociale, sull'insicurezza percepita dalla collettività e sulla riduzione del diritto penale a strumento di gestione simbolica del consenso.

¹ L. Ferrajoli, *La penalità del populismo*, in *Questione Giustizia*, n. 4/2009;

Nel panorama contemporaneo, il populismo penale non si limita alla dimensione normativa, ma si struttura come un vero e proprio discorso politico-giuridico incentrato sull'uso simbolico del diritto penale.

In tal senso, il crimine viene trasformato in segno del disordine sociale ed il processo penale in una narrazione binaria, finalizzata a consolidare l'identità collettiva e il consenso.

Secondo Alejandro Nava Tovar, il populismo punitivo non si fonda su un'analisi razionale della criminalità, ma su una costruzione emotiva e identitaria che utilizza la paura come collante sociale².

Il fenomeno, per quanto sopra accennato è, infatti, tanto giuridico quanto sociologico, giacché l'humus di cui si nutre è costituito in larga parte dalle *sentenze* emesse da quel giudice supremo che è l'opinione pubblica: essa riesce a insinuarsi nelle fitte trame delle vicende giudiziarie nonché delle principali problematiche sociali, riuscendo ad influenzare - in maniera ben più diretta di quanto si possa immaginare - le politiche legislative e le decisioni giudiziarie.

Dunque se, come vedremo, politica e diritto penale s'incontrano e dialogano sul terreno della politica criminale, si comprende quanto delicato sia l'equilibrio che necessariamente deve esistere e reggere in un Paese civile e democratico, al fine - auspicabilmente - di far prevalere un misurato garantismo sulle pressanti istanze punitive popolari, nella consapevolezza che il fine di un ordinamento democratico non è il mantenimento dell'*ordine*, ma, riprendendo un' ormai nota espressione del Prof. Antonino Sessa, del *tollerabile disordine*.

Per quanto subito in appresso si dirà, tale è la misura dell'equilibrio, in un gioco di bilanciamenti, fatto di stabilità e di contrappesi, che vede al centro

² A. Nava Tovar, *Populismo punitivo. Critica del discorso penale moderno*, a cura di V. Giordano, Roma, Castelvecchi, 2024, pp. 34-35.